

CASSETTA
109.

ORIGINALE

Si notificò entro
il 15.10.2005
Avv. Lucia Coppola

CONSIGLIERA di PARITA'
Provincia di Pistoia
Avv. Marica Bruni

[Signature]
6 OTT. 2005

PROVINCIA DI PISTOIA

Avv. Paola Pupino Avv. Lucia Coppola
Piazza S. Leone n. 1 - PISTOIA

TRIBUNALE DI PISTOIA

MAGISTRATURA DEL LAVORO

CAVORA

10/10/05

Ricorso ex art. 8 D. Lgs.196/2000

Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia, avv. Marica Bruni, in virtù di delega conferitale dalla sig.ra [redacted], nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] - (Cod. Fisc. [redacted]), che si unisce in calce al ricorso, rappresentata e difesa, così come la Sig.ra [redacted] unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Paola Pupino e dall'avv. Lucia Coppola, in forza di Convenzione siglata dalla Provincia di Pistoia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art.5, comma secondo, del D.Lgs.196/2000, presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata in Pistoia, Piazza S. Leone n. 1 come da delega in calce al presente atto.

La Sig. [redacted] ugualmente conferisce unitamente e disgiuntamente, all'avv. Paola Pupino e dall'avv. Lucia Coppola, delega a rappresentarla nel presente giudizio, delega che si unisce in calce al ricorso.



Espone

1 - [redacted] ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta Ristorante [redacted] con sede in Pistoia dal 20 aprile 2004 al 29 agosto 2004 in qualità di operaia VI livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi ed ha svolto mansioni di addetta alle pulizie di cucina e lavapiatti.

6 OTT. 2005

122 1,83
315216

TRIBUNALE DI PISTOIA
in cancelleria
IL CANCELLIERE
6 OTT. 2005

2 - L'attività lavorativa di questo periodo si è svolta priva di copertura assicurativa e previdenziale.

3 - la lavoratrice fu presentata al datore di lavoro da sua suocera, sig.ra [redacted], nonché da Suor [redacted], suora di clausura appartenente all'Ordine dei [redacted] che ha il convento con ingresso antistante il retro della cucina della ditta resistente;

4 - il Ristorante [redacted] è esercizio a conduzione familiare nel quale la titolare, sig.ra [redacted], prepara le pietanze in cucina insieme al figlio maggiore [redacted] mentre il marito [redacted] ed il figlio minore [redacted] si occupano della sala e di servire ai tavoli;

5 - la prestazione della lavoratrice dal 20 aprile 2004 al successivo 10 maggio fu limitata ad un impegno di due ore un pomeriggio a settimana per pulire la sala. Successivamente e fino alla fine del rapporto l'orario seguito fu dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 20.00 alle 24.00 per 6 giorni la settimana eccetto il giorno di chiusura domenicale.

6 - nel mese di agosto la sig.ra [redacted] concordò con la titolare sig.ra [redacted] un periodo di ferie con decorrenza dal 09 agosto 2004 fino al 22 agosto successivo. La dipendente alla scadenza delle ferie contattò telefonicamente la resistente per concordare il rientro e nel corso del colloquio comunicò alla titolare di trovarsi in stato interessante e di essere ormai incinta di quasi tre mesi.

7 - il giorno 26 agosto 2004 (ossia il giorno antecedente alla riapertura del locale), la lavoratrice veniva contattata, sempre via filo, dalla sig.ra [redacted] che le comunicava la sua decisione di non aver più interesse alla sua prestazione lavorativa, data la gravidanza in corso, e la diffidava a ripresentarsi al lavoro.

8 - Con raccomandata del 2 settembre 2004 la sig.ra [redacted] impugnava il licenziamento orale.

9 - la lavoratrice tramite la CISL di Pistoia denunciava quanto le era accaduto alla Consigliera di Parità di Pistoia.

10 - la Consigliera di Parità di Pistoia invitava la ditta Ristorante a regolarizzare la posizione della dipendente con racc. del 14.2.2005.

11 - contestualmente la Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia provvedeva ad assumere informazioni tramite il Servizio Ispettivo della D.P.L. di Pistoia ed acquisiva il materiale raccolto in sede di indagine ispettiva di cui si sottolinea il tenore inequivoco delle testimonianze, nonché l'importanza delle prove rappresentate dalla copia degli assegni consegnati alla lavoratrice mensilmente per il pagamento delle retribuzioni maturate. La D.P.L. di Pistoia informava la Consigliera di Parità di Pistoia che, per l'esito dell'istruttoria, aveva anche provveduto a notificare al <<... datore di lavoro provvedimenti amministrativi, per l'occupazione irregolare della lavoratrice...>>.

12 - la Consigliera di Parità chiedeva, ad abundantiam e per completare l'istruttoria, vanamente e reiteratamente, l'intervento anche del Vescovo di Pistoia per poter acquisire la testimonianza di Suor . Il Vescovo di Pistoia non ha mai evaso le richieste.

13 - la lavoratrice faceva sapere alla Consigliera di Parità di aver inviato con raccomandata, in data 04 settembre 2004, alla ditta datrice di lavoro certificato attestante la sua gravidanza nonché offerta di prestazione lavorativa che, però, ad oggi non è stata raccolta.

14 - consta, inoltre alla Consigliera di Parità che in data 22 dicembre 2004 ha avuto luogo il tentativo di conciliazione innanzi la Commissione Provinciale di Conciliazione di Pistoia che ha dato esito negativo per mancata comparizione dell'azienda.

II - In Diritto

La mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro e la mancata assunzione formale della lavoratrice

Ciò costituisce discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della L.9 dicembre 1977, n.903 e del D.Lgs. 30.5.2005, n.145.

Sulla violazione normativa indicata non esiste copiosa giurisprudenza anche perché siffatta discriminazione della parità di genere sui luoghi di lavoro è così macroscopica che difficilmente chi vi incorre persiste nella condotta illegittima: quando la violazione è contestata, l'autore della stessa provvede alla rimozione.

Nella fattispecie, invece, la lavoratrice attende ancora la reintegra al posto di lavoro e la regolarizzazione del suo rapporto.

La donna che non può delegare a nessun altro i problemi della procreazione non può, però, per lo stato di gravidanza avere ostacoli ad entrare e rimanere nel mondo del lavoro.

Il legislatore europeo, la Corte giustizia Comunità europee (s.v. decisione Corte giustizia Comunità europee 04-10-2001, n. 438/99) il legislatore italiano e la giurisprudenza italiana sul punto sono stati inequivocabili.

Si è così pronunciato il Supremo Collegio << Il divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, comprende ogni ipotesi di discriminazione tra uomo e donna che venga posta in essere sia nel corso di un rapporto di lavoro già costituito, sia in un rapporto da costituire; deve pertanto ritenersi illegittimo il rifiuto di assunzione di lavoratrici in gravidanza avviate dall'ufficio del lavoro, le quali hanno diritto al risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni che sarebbero state loro corrisposte, detratto ciò che le stesse avrebbero potuto percepire rimuovendo, con l'ordinaria diligenza, il proprio stato di disoccupazione>> (Cass., 02-03-1989, n. 1168).

Tutto ciò premesso visti gli artt. 8 del D.Lgs.196/2000 e 15 della L.903/1977 nonché il D. Lgs. 30.5.2005 n.145

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Pistoia – Giudice del Lavoro, affinché voglia convocare le parti avanti a sé e assunte sommarie informazioni, in accoglimento del presente ricorso, con proprio decreto motivato ed immediatamente esecutivo

ORDINI

Alla ditta Ristorante _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pistoia, _____ la cessazione del comportamento illegittimo, perché in violazione della normativa sulla parità di genere, e la rimozione degli effetti.

CONDANNI

Altresì, la ditta resistente, al risarcimento del danno anche non patrimoniale patito dalla lavoratrice, con determinazione da effettuarsi secondo giustizia.

Con vittoria di spese ed onorari.

Senza voler invertire l'onere probatorio, ove si ritenga necessario, si chiede che vengano assunte sommarie informazioni dai sigg.:

_____ dagli Ispettori del Lavoro che hanno redatto il rapporto prodotto.

Si allega:

- 1.- richiesta di intervento CISL di Pistoia;
- 2.- raccomandata Consigliera di Parità alla ditta resistente ed all'Ispettorato del Lavoro di Pistoia;
- 3.- raccomandata del 4 settembre 2004 con relative cartoline ed allegato il certificato di gravidanza;
- 4.- verbale di mancata conciliazione;

CONFERIMENTO DI DELEGA ALLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA' (ART. 4 L. 125/91 SOST. DALL' ART. 8 D.L. N. 196/2000)

La/i sottoscritta/o, ... n., nata/o a: ... Residente in ... via ... n. ... Tel. ... e-mail ...

DELEGA

La Consigliera di Parità della Provincia di ... PISTOIA ... secondo quanto previsto dall'art. 4 l. 125/91 così come sostituito dall'art. 8 comma 5 del D.L. n. 196/2000, ad assisterla/o e rappresentarla/o nella vertenza promossa contro RISTORANTE ... avente ad oggetto LICENZA ALENTO E RANCAIA ASSUNZIONE REGOLARE IN PERIODO DI MATERNITA' conferendole i poteri previsti dalla legge. 11.26.4.2005

Firma


La consigliera provinciale di Pistoia

Handwritten signature

MANDATO

La sottoscritta _____ nata a _____ l' _____, residente
in _____

DELEGA

 gli Avv. Paola Pupino e Lucia Coppola dell'Avvocatura della Provincia di Pistoia,
congiuntamente e disgiuntamente, a rappresentarla e difenderla, nel presente giudizio,
eleggendo domicilio presso l'Avvocatura Provinciale, Piazza S. Leone n. 1, Pistoia.

Pistoia, 5 ottobre 2005

PROVINCIA DI PISTOIA
CONSIGLIERA di PARITA'
Avv. Marica Bruni


MANDATO

La sottoscritta Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia, Avv.to Marica Bruni

D E L E G A

Gli Avv. Paola Pupino e Lucia Coppola dell'Avvocatura della Provincia di Pistoia, congiuntamente e disgiuntamente, a rappresentarla e difenderla, nel presente giudizio, in forza della convenzione siglata dalla suddetta Provincia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ex art. 5, Il comma, D. Lgs. n. 196/2000, eleggendo domicilio presso il loro studio, sito in Pistoia, Piazza S. Leone n. 1.

Pistoia, 5 ottobre 2005

cau  Avv. Marica Bruni



TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso e rilevata la regolarità dello stesso;
visti gli artt. 414, 415 legge 11/08/73 n. 533

fissa

Casali Busy

l'udienza del 24.10.2005 alle ore 13,00

per la comparizione personale delle parti avanti a sé;

dispone

che il ricorso ed il presente decreto vengano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro
10 giorni da oggi entro il 18.10.2005

Pistoia, li 12.10.2005

Il Giudice del Lavoro
Dott. Giuseppe De Marzo

TRIBUNALE DI PISTOIA
depositato in cancelleria il 12 OTT 2005
IL CANCELLIERE *[Signature]*

Per Copia Conforme all'originale
PISTOIA 12 OTT 2005
IL CANCELLIERE *[Signature]*

